



COMUNE DI GIAVENO

PROVINCIA DI TORINO

oooooooo

RESTITUZIONE DEL MERCATO ULTRAMENSILE SPECIALIZZATO NON ALIMENTARE DENOMINATO “ MERCATO DELLE PULCI DI GIAVENO”

E

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2003

I N D I C E

**Articolo 1
RESTITUZIONE-DEFINIZIONI-NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Articolo 2
PERIODICITA' E CARATTERISTICHE**

**Articolo 3
UBICAZIONE**

**Articolo 4
ORARI**

**Articolo 5
TIPOLOGIA DEI GENERI AMMESSI AL MERCATO**

**Articolo 6
OPERATORI AMMESSI AL MERCATO**

**Articolo 7
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Articolo 8
RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

**Articolo 9
POSTEGGI**

**Articolo 10
NORME DI RINVIO**

**Articolo 11
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 12
GESTIONE DEL MERCATO, REGISTRO E VIGILANZA**

**Articolo 13
SANZIONI**

**Articolo 14
NORME FINALI**

Articolo 1 RESTITUZIONE – DEFINIZIONI – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2003 con la quale si sono approvate le “NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE E PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ed il REGOLAMENTO GENERALE PER LE AREE MERCATALI”, e più precisamente all’art. 4 punto 1 lett. b), con il presente atto viene restituito e riregolamentato il “**MERCATO DELLE PULCI DI GIAVENO**” (in seguito denominato semplicemente mercato) in ossequio alle disposizioni regionali.

Il mercato avrà lo scopo di mantenere un appuntamento ormai consolidato per offrire una vendita specializzata non alimentare su area pubblica che si rivolge a tutti i livelli di utenza interessata allo specifico settore, limitando la tipologia dei generi posti in vendita a oggetti usati “del buon tempo andato” e comunque autentici dell’epoca che essi rappresentano, come dettagliatamente espresso nel successivo art. 5.

La normativa di riferimento del settore del commercio su aree pubbliche di cui si è tenuto conto è la seguente:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59
Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 114/98
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267
Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32-2642
Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001 n° 47-2981
Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001 n° 50-3471
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001 n° 76-3718
Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001 n° 56-4290
Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n° 85-4860
Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n° 86-4861
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2003

Articolo 2 PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE

Il mercato si svolge a Giaveno la quarta domenica di ogni mese da gennaio a novembre per un totale di 11 volte all’anno ed ha una precisa individuazione merceologica come precisato al successivo art. 5 e pertanto assume la caratteristica di **mercato ultramensile specializzato non alimentare**.

In caso di eccezionale e grave motivo il mercato potrà essere temporaneamente soppresso o spostato in altra sede od in altra data su decisione insindacabile dell’Amministrazione Comunale e mediante apposito provvedimento amministrativo. Il predetto provvedimento sarà portato a conoscenza degli operatori abituali, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 3 UBICAZIONE

Il MERCATO si svolge nelle seguenti Vie e Piazze, rispettando l’ordine di assegnazione dei posteggi così come elencate:

la porzione di Piazza San Lorenzo tra la fontana del ciclista e il monumento ai caduti, Via Umberto I°, Via XX Settembre, Piazza Ruffinatti, Piazza Sclopis, Piazza S. Antero, Via San Rocco, Piazza San Rocco, Piazza Claretta, Piazza Molines a fianco la chiesa dei Batù, Via Maria Ausiliatrice, Via XXIV Maggio, come puntualmente identificati nelle planimetrie allegate.

Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.

All’interno dell’area interessata dal mercato sono individuate e distinte le aree destinate alle diverse tipologie di operatori, per un totale di n. 149 posteggi.

Per la definizione dettagliata dei posteggi si rimanda al successivo art. 9 ed alle planimetrie allegate.

Articolo 4 ORARI

L’orario del mercato è fissato **dalle ore 8.00 alle ore 19.00 durante l’ora legale e dalle ore 8.30 alle ore 18.00 durante l’ora solare**.

Le aree destinate al mercato sono accessibili agli operatori a partire dalle ore.7.00.

Entro l’orario stabilito per l’inizio del mercato tutti i veicoli che non trovano posto all’interno del posteggio assegnato, perché non autorizzati, dovranno essere allontanati dall’area destinata alla vendita.

L'operatore potrà dare inizio allo sgombero del posteggio non prima di un'ora dall'orario fissato per la fine del mercato. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

Tutti i posteggi dovranno essere completamente sgomberati entro sessanta minuti dall'ora fissata di chiusura del mercato.

Articolo 5 **TIPOLOGIA DEI GENERI AMMESSI AL MERCATO**

Ai sensi del presente regolamento comunale sono ammessi sul mercato oggetti usati, anche aventi interesse storico ed archeologico, purchè soggetti al libero commercio ed ascrivibili alle seguenti categorie: **oggettistica, mobili e complementi di arredo**.

- a. **La categoria oggettistica** comprende: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, abiti e biancheria, pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola, articoli casalinghi, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, attrezzi di lavoro e da giardino, oggetti militari ed onorificenze, con esclusione di qualsiasi tipo di armi.
- b. **La categoria mobili e complementi di arredo** comprende: mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica, ceramiche, vetri accessori di arredamento, silver-plate, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura.

Nel mercato non è consentita la vendita di:

1. cose non fabbricate dall'uomo (ad esempio generi che si trovano in natura come minerali, fossili etc.);
2. cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi;
3. oggetti preziosi. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D. Lgs. 22.05.99, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se ceduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto;
4. beni culturali ed ambientali previsti dal D. Lgs. 490/99, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.

Ai sensi dell'art. 247 del R.D. 06.05.40, n. 635, come modificato dal D.P.R. 28.05.01, n. 311, per i beni non di esiguo valore è fatto obbligo all'operatore di munirsi della **presa d'atto di vendita di cose usate di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.** e s.m.i..

Trattandosi di mercato con merceologia specializzata, il titolare potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti precedentemente elencati, benché l'autorizzazione in suo possesso lo abiliti alla vendita di tutto il settore non alimentare.

Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere il ritiro di merci che, a proprio insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dal mercato.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita e di essere in regola con gli adempimenti fiscali.

I minorenni non sono ammessi all'assegnazione dei posteggi.

Articolo 6 **OPERATORI AMMESSI AL MERCATO**

6.1 Operatori professionali

A questo mercato possono partecipare gli operatori professionisti previa apposita domanda che dovrà contenere oltre i dati anagrafici, pena inammissibilità, quanto segue:

- a) Il riferimento allo specifico mercato ed i giorni di interesse;
- b) di essere in possesso dei requisiti previsti ai co. 2 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 (8);
- c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 (antimafia);
- d) di essere a conoscenza del disposto del Regolamento comunale in vigore e di rispettarne i contenuti;
- e) una dettagliata elencazione dei prodotti che si intendono porre in vendita, consapevoli che se non rientrano tra quelli previsti dal presente regolamento gli sarà negato il posizionamento;
- f) di impegnarsi, in caso di concessione, a provvedere al pagamento anticipato del plateatico, di fornire una marca da bollo del valore in corso per il rilascio e di accettare incondizionatamente le indicazioni degli organi di controllo per il posizionamento e per il controllo delle merci poste in vendita;

- g) di essere titolare di licenza di commercio su area pubblica precisandone le caratteristiche;
- h) di essere in possesso di presa d'atto art. 126 per la vendita di cose usate se i beni posti in vendita non sono di esiguo valore;
- i) per gli extra comunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità;
- j) di impegnarsi a lasciare l'area concessa intatta e sgombra da ogni tipo di rifiuto.

La concessione temporanea del posteggio avverrà in base alla posizione nella graduatoria appositamente stilata a norma dell'art. 11 del titolo I° della delibera di C.C. n. 19 del 28.03.2003, di cui qui di seguito si ribadiscono i criteri:

- a) maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;
- c) maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

6.2 Operatori non professionali

In aggiunta al mercato, e con natura strumentale ed accessoria rispetto ad esso, al fine di ampliare, diversificare e "vivacizzare" l'offerta, possono partecipare soggetti non professionisti che intendono vendere merci usate e antiche di loro proprietà in modo del tutto occasionale con frequenza tale da non concretare un'attività imprenditoriale esclusivamente nei posteggi appositamente individuati e che non superino il 46% del totale dei posteggi.

La domanda di partecipazione dovrà contenere oltre i dati anagrafici, pena inammissibilità, quanto segue:

- a) Il riferimento allo specifico mercato, ed i giorni di interesse;
- b) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 (8);
- c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 (antimafia);
- d) di essere a conoscenza del disposto del Regolamento comunale in vigore e di rispettarne i contenuti;
- e) una dettagliata elencazione dei prodotti che si intendono porre in vendita, consapevole che se non rientrano tra quelli previsti dal presente regolamento gli sarà negato il posizionamento;
- f) di impegnarsi, in caso di autorizzazione, a provvedere al pagamento anticipato del plateatico, di fornire una marca da bollo del valore in corso per il rilascio e di accettare incondizionatamente le indicazioni degli organi di controllo per il posizionamento e per il controllo delle merci poste in vendita;
- g) per gli extra comunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità;
- h) di essere un privato che intende vendere/scambiare oggetti di sua proprietà;
- i) di impegnarsi a lasciare l'area concessa intatta e sgombra da ogni tipo di rifiuto.

Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea si fa riferimento al titolo I° art. 14 della D.C.C. n. 19 del 28.03.2003, e per chiarezza qui di seguito si elencano i criteri di assegnazione:

- a) il richiedente sia in possesso dei requisiti morali, soggettivi, professionali ed igienico-sanitari previsti per poter svolgere l'attività di commercio;
- b) il settore merceologico deve essere obbligatoriamente attinente alla manifestazione per la quale viene richiesto il posizionamento;
- c) la migliore qualità o maggiore varietà del materiale posto in vendita, a insindacabile giudizio dell'ufficio comunale e/o degli organi preposti al controllo;
- d) il numero **inferiore** di partecipazioni nell'anno precedente ed in corso, al fine di consentire un adeguato ricambio di partecipanti;
- e) l'ordine cronologico della presentazione della domanda di partecipazione.

Nessuna assegnazione sarà effettuata il giorno di svolgimento del mercato, anche in caso di posteggi rimasti liberi.

Articolo 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per il rilascio e la concessione o autorizzazione temporanea del posteggio devono essere in regola ai fini dell'imposta sul bollo.

La domanda correttamente compilata deve essere inoltrata trenta giorni prima, della data prevista per il mercato, al Comune di Giaveno.

Le domande presentate in ritardo e senza tutti i requisiti richiesti saranno scartate d'ufficio.

Articolo 8

RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

L'assegnazione avverrà sulla base delle graduatorie appositamente stilate a norma dell'art. 11 e 14 del titolo I° della D.C.C. n. 19 del 28.03.2003, tali graduatorie hanno validità esclusivamente il giorno per cui sono state redatte.

L'ufficio comunale concluderà la stesura delle graduatorie dieci giorni prima del giorno del mercato, data in cui gli operatori interessati potranno informarsi sulla loro posizione, successivamente il comune rilascia il documento autorizzatorio che sarà consegnato il giorno del posizionamento dagli organi di controllo previo assolvimento dell'imposta di bollo e del controllo del pagamento del plateatico.

Articolo 9

POSTEGGI

Il totale dei posteggi individuati nelle vie e piazze di cui all'art. 3 sono n. 149 (centoquarantanove), così suddivisi:

- n. 80 (ottanta) posteggi riservati agli operatori professionali in possesso di autorizzazione alla vendita su area pubblica di tipo a) o di tipo b);
- n. 69 (sessantanove) posteggi riservati al rilascio di autorizzazioni temporanee;

Nello stesso giorno di mercato ad uno stesso operatore potranno essere assegnati un massimo di tre posteggi, a norma del punto 3 dell'art. 10 parte III titolo I° della D.C.C. n. 19 del 28.03.2003.

Non è consentita l'assegnazione di posteggi, anche occasionale, ad operatori non appartenenti alla tipologia cui tali posteggi sono riservati.

Articolo 10

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Articolo, si fa riferimento alla D.C.C. n. 19 del 28.03.2003 ed alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.

Articolo 11

DISPOSIZIONI COMUNI

11.1 Tributi comunali

Le concessioni/autorizzazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del **Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)** e della **Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.)** così come stabilito dagli appositi Regolamenti.

Il pagamento è sempre anticipato rispetto al posizionamento.

L'assenza dal mercato a qualsiasi titolo, se precedentemente richiesto e autorizzato, non esonera dal pagamento del plateatico e dell'imposta di bollo sul documento autorizzatorio.

Salva l'applicazione di sanzioni previste da altre norme, il mancato pagamento dei tributi dovuti, una volta accertato, costituisce motivo per la cancellazione, previa diffida, per un periodo di tre volte dalla graduatoria di assegnazione.

11.2 Utilizzazione dell'energia elettrica

E' fatto divieto ai commercianti su aree pubbliche di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione, anche verbale, degli organi di controllo.

Gli eventuali allacciamenti ed i consumi sono a totale carico degli utenti. Gli importi sono dovuti a titolo di rimborso forfettario per i consumi, sono rivedibili annualmente in funzione delle eventuali variazioni dei costi dell'energia elettrica, e sono riscossi giornalmente durante lo svolgimento del mercato.

11.3 Obblighi degli operatori

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al mercato devono:

- a. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
- b. rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità degli oggetti esposti;
- c. tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato ed al termine delle operazioni di vendita, lasciare l'area pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto;
- d. rispettare gli orari del mercato;
- e. osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte di vendita;
- f. non lasciare il posteggio incustodito;
- g. indicare chiaramente il prezzo di vendita con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;

- h. esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione/autorizzazione temporanea del posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
- i. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio ed il trattamento degli oggetti usati, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del mercato;
- j. rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata.

11.4 Divieti per gli operatori

E' vietato:

- a. porre in vendita merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posto, e stabilite dal presente Regolamento;
- b. l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se fatto tra parenti aventi ognuno una propria autorizzazione di esercizio;
- c. parcheggiare qualsiasi tipo di automezzo all'interno del mercato e/o del posteggio assegnato, se non espressamente ed eccezionalmente consentito nel documento autorizzatorio;
- d. cambiare posteggio assegnato;
- e. il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte;
- f. disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
- g. farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- h. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
- h. usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
- i. ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica;
- l. ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
- m. pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;
- n. gettare e depositare sul suolo generi avariati e/o rifiuti;
- o. depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacenti;
- p. posizionare automezzi in aree non autorizzate;
- q. recare danno agli impianti, ai monumenti, alle fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
- r. procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi sul mercato;
- s. circolare in bicicletta o con acceleratori di velocità e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0.50 dalla verticale del limite di allineamento poichè nell'area di passaggio devono agevolmente transitare eventuali mezzi di soccorso. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a mt. 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

11.5 Commissione Comunale

Ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dal presente Regolamento ed alla valorizzazione del mercato, può essere costituita con delibera di G.C. una commissione comunale con compiti di controllo e segnalazione di eventuali abusi (composta da tre membri: da un rappresentante dell'amministrazione comunale, da un esperto, da un rappresentante degli organi di controllo).

Articolo 12 GESTIONE DEL MERCATO, REGISTRO E VIGILANZA

La gestione amministrativa del mercato è affidata all'Ufficio Polizia Amministrativa e Commercio del Comune di Giaveno. Essa non può essere delegata a persone, enti o associazioni diverse.

La gestione tecnico organizzativa del mercato, invece, potrà essere demandata con apposita delibera di G.C. ad Ente o Associazione che dimostri competenza ed affidabilità. In particolare agli organi incaricati spettano i seguenti compiti:

- sovrintendere alle procedure di insediamento;
- provvedere all'aggiornamento del registro degli autorizzati al posizionamento previsto dal titolo II Regolamento Generale per le Aree Mercatali parte III art. 12 delle "Norme e direttive concernenti la programmazione e per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con D.C.C. n. 19 del 28.03.2003;
- consegnare le concessioni/autorizzazioni temporanee;
- controllare la tipologia merceologica;
- far osservare il disposto del presente Regolamento.

Al gestore verrà riconosciuto un compenso in percentuale sulle entrate COSAP riscosse.

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possano verificarsi durante il mercato.

Articolo 13
SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,00 a € 15493,0 e la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 144/98;
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva del mercato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98;
3. Chiunque avendo titolo di partecipazione (concessione o autorizzazione temporanea) violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a €500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00;
4. Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche compreso il pagamento del plateatico, contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino;
5. In caso di recidiva, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, il Dirigente applicherà la sanzione accessoria della sospensione dal mercato da un minimo di una ad un massimo di sei edizioni, secondo la gravità;
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Giaveno, alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta o dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 14
NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata ogni altra norma regolamentare della materia.

oooooooooooo

ALLEGATO alla Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2003

per la

RESTITUZIONE DEL MERCATO
ULTRAMENSILE SPECIALIZZATO NON ALIMENTARE
DENOMINATO
“MERCATO DELLE PULCI DI GIAVENO”

Il presente allegato è composto da n. 11 planimetrie in scala 1:200 su fogli in formato A3 così intitolati:

1. Piazza San Lorenzo tratto: Via Umberto I – Via XX Settembre
2. Via Umberto I
3. Via XX Settembre
4. Via XX Settembre – Piazza Claretta – Piazza Grangia
5. Piazza Ruffinatti – Piazza Sclopis
6. Piazza San Rocco
7. Piazza Sant'Antero
8. Piazza vicino Chiesa Batù
9. Via Maria Ausiliatrice
10. Via XXIV Maggio – tratto Via Maria Ausiliatrice
11. Via XXIV Maggio

legenda:

- in colore arancio sono disegnati i posteggi destinati agli operatori in possesso di licenza di commercio su area pubblica.
- in colore giallo sono disegnati i posteggi destinati ai titolari di autorizzazione temporanea.

LE PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO SONO DISPONIBILI PRESSO
L'UFFICIO COMUNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE